

Assegno di maternità

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'assegno spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

Possono presentare la domanda le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

La madre richiedente deve essere **residente nel territorio dello Stato italiano** al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

REQUISITI REDDITUALI

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Per l'anno 2010, il valore dell'ISE da non superare (riferito ai redditi percepiti nel 2009) è pari a:

- € 28.229,95 annui per nuclei con due componenti;
- € 32.448,22 annui per nuclei con tre componenti;
- € 39.262,34 annui per nuclei con quattro componenti;
- € 45.427,51 annui per nuclei con cinque componenti;
- € 50.943,71 annui per nuclei con sei componenti;
- € 56.459,90 annui per nuclei con sette componenti.

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre **entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio**.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento

Alla domanda occorre allegare:

- fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima;
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente;
- fotocopia della carta di soggiorno (se cittadina extracomunitaria) o della ricevuta di richiesta della carta di soggiorno.

MISURA DELL'ASSEGNO

Dal 1° gennaio 2010 l'importo dell'assegno è di € 1.556,35 (pari a € 311,27 per 5 mensilità). Alle madri che beneficiano di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo, può essere concesso un assegno pari alla differenza tra l'indennità percepita e l'importo del contributo stesso.